

Traduzione non ufficiale

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1986

CAPITOLO I - OBIETTIVI

Articolo 1 Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo Internazionale sul Cacao del 1986 (appresso denominato "il presente accordo"), tenuto conto delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

- a) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;
- b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri cercando, in particolare, di:
 - (i) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono le prospettive di una rapida crescita economica e di uno sviluppo sociale nei paesi membri, nonché gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori;
 - (ii) attenuare le gravi difficoltà economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidità richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercato;
 - (iii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;
 - (iv) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrenza e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda;
- c) facilitare l'espansione del commercio internazionale di cacao;
- d) fornire un appropriato forum di discussione per tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 2Definizioni

Agli effetti del presente accordo:

- (1) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
- (2) per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio può all'occorrenza designare;
- (3) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre;
- (4) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
- (5) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
- (6) per prezzo giornaliero s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'articolo 26.
- (7) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo;
- (8) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore;
- (9) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro;
- (10) per cacao fine ("fine" o "flavour") s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati;
- (11) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

- (12) per prezzo indicativo s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell'articolo 26;
- (13) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
- (14) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
- (15) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantità commercialmente rilevanti;
- (16) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente;
- (17) per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale;
- (18) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purchè il numero dei suffragi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti;
- (19) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre adp., e per libbra la libbra adp., pari a 453,597 grammi;

CAPITOLO III - MEMBRI

Articolo 3Membrì dell'Organizzazione

1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione.
2. Nell'Organizzazione vi sono due categorie di membri, segnatamente:
 - (a) i membri esportatori; e
 - (b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 4Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governo" o "governi" vale anche per la Comunità Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualevolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale.
3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 5Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi:
 - (a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo;
 - (b) il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed altro personale.
3. La sede dell'Organizzazione è a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Articolo 6Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. L'autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 7Poteri e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo.
2. Il Consiglio non dispone del potere, nè potrà essere autorizzato dai membri, di contrarre obbligazioni che esulano dall'accordo; in particolare, non può contrarre prestiti, senza tuttavia limitare l'applicazione dell'articolo 33, nè può concludere contratti commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal presente accordo. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio includerà nei

- suoi contratti i termini di tale disposizione ed il paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a conoscenza delle parti che concludono tali accordi con il Consiglio; tuttavia, l'ommissione dell'inclusione di questi termini non annulla tale contratto, nè lo esula dalle competenze del Consiglio.
3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonché le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi.
 4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Articolo 8
Presidente e vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonché un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie si alternano.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Nè il presidente, nè alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Articolo 9
Sessioni del Consiglio

1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:
 - (a) da cinque membri, oppure
 - (b) da un membro o da più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
 - (c) dal comitato esecutivo, oppure
 - (d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 39 e 40.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine.
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Articolo 10
Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioè di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.
2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino Trimestrale delle Statistiche per il Cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.
3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto

o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.

4. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi.
5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformità del presente articolo.
6. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio

1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. Un membro non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro.
4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Articolo 12 Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formule tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una

- raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono.
3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura:
- (a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
 - (b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
 - (c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa è considerata approvata;
 - (d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa è considerata respinta.
4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 13

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.
2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio può prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Articolo 14
Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.
2. Il Consiglio può anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.

Articolo 15
Composizione del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e di dieci membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione è pari o inferiore a dieci, il Consiglio può, mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili.
2. Ogni membro eletto è rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.
3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il presidente, né alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.
4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non si decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Articolo 16
Elezione del comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può dare ad un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.
3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Articolo 17
Competenza del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.
2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.
3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:
 - (a) redistribuzione dei voti in conformità dell'articolo 10;
 - (b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell'articolo 23;
 - (c) revisione dei prezzi conformemente all'articolo 27;
 - (d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3;
 - (e) decisione relativa alle misure complementari in conformità dell'articolo 39;
 - (f) dispensa dagli obblighi in conformità dell'articolo 59;
 - (g) composizione delle vertenze in conformità dell'articolo 62;
 - (h) Sospensione dei diritti in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3;
 - (i) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'articolo 68;
 - (j) espulsione di un membro in conformità dell'articolo 73;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (k) proroga o estinzione del presente accordo in conformità dell'articolo 75;
 - (l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'articolo 76.
4. Il Consiglio opud in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Articolo 18
Procedura di votazione e decisione
del comitato esecutivo

1. Ciascun membro del comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro può dividere i suoi voti.
2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, può, con notifica scritta al presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo.
3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi membro può, previa consultazione del membro del comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo.
I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo produce i suoi effetti dopo che il presidente ne è stato informato per iscritto.
4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo è la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio.
5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali è possibile tale ricorso.

Articolo 19
Quorum per le decisioni del Consiglio
e del comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per le riunioni di apertura del Consiglio è raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori,

- purchè i membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, nè l'indomani, esso si ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè i membri di ciascuna categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria.
 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1, è quello prescritto al paragrafo 2.
 4. Ogni membro rappresentato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.
 5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Articolo 20
Personale dell'Organizzazione

1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.
2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio previa consultazione del comitato esecutivo nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile dinanzi al Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo, nonchè di ogni altra funzione che il Consiglio può determinare. La responsabilità inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo.
5. Salve restando le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al direttore esecutivo il quale a sua volta è responsabile dinanzi al Consiglio.

6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto è possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori.
7. Nè il direttore esecutivo, nè il direttore della scorta stabilizzatrice, nè gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
8. Nell'adempimento dei loro doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro, nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon esercizio delle loro funzioni ai termini del presente accordo.

CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 21Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appreso chiamato "il governo ospitante") e l'Organizzazione internazionale del cacao, con emendamenti che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione è spostata in un altro paese, il governo ospitante conclude, il più presto possibile, un accordo di sede con l'Organizzazione soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:
 - (a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione,
 - (b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più nel territorio del governo ospitante, oppure
 - (c) qualora l'Organizzazione cessa di esistere.
5. L'Organizzazione può concludere, con uno o più altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22Disposizioni finanziarie ed impegni dei membri

1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformità dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato dall'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio può nondimeno sollecitarne il pagamento.
3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 33 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 33 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
5. L'impegno di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri rimane entro i limiti dei suoi obblighi relativi ai contributi al bilancio amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice, secondo i termini del presente accordo. Le disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, ed in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 7, dovranno essere resi noti a terzi che intraprendono rapporti con il Consiglio.
6. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo o presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Articolo 23Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio.
2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, nè della ridistribuzione dei voti che può risultarne.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero di voti assegnato a questo membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Articolo 24

Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.
2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati.
3. Se alla fine dei primi tre mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 non può essere privato di altri diritti, nè dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Egli è tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Articolo 25
Verifica e pubblicazione dei conti

1. Entro il più breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La verifica viene effettuata da un revisore di conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e di trasferta possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previsti dal Consiglio.
2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente e di provata competenza, nonché gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dall'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificato.

CAPITOLO VI - PREZZI, SCORTA STABILIZZATRICE E MISURE COMPLEMENTARI

Articolo 26Prezzo giornaliero e prezzo indicativo

1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo, espressi entrambi per tonnellata nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP).
2. Il prezzo giornaliero, soggetto al paragrafo 4 del presente articolo, è dato dalla media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi più vicini alla borsa del cacao di Londra e alla borsa del caffè, zucchero e cacao di New York al momento della chiusura di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York espressa in dollari statunitensi viene convertita nel suo equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale più appropriato dollaro statunitense/DSP stabilito dal Fondo Monetario Internazionale. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il prezzo indicativo è dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di dieci giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, debesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei dieci giorni di borsa consecutivi precedenti è stata pari, inferiore o superiore a questa cifra.
4. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 27
Prezzi

A. Struttura dei prezzi

1. Agli effetti del presente accordo, vengono fissati i seguenti prezzi:
 - (a) un prezzo superiore di intervento di 2270 DSP per tonnellata;
 - (b) un prezzo di vendita possibile di 2215 DSP per tonnellata;
 - (c) un prezzo medio di 1935 DSP per tonnellata;
 - (d) un prezzo di acquisto possibile di 1655 DSP per tonnellata;
 - (e) un prezzo inferiore di intervento di 1600 SDR per tonnellata.

B. Revisione annuale e formula di ricorso

2. Ogni anno cacao il Consiglio rivede, nel periodo più vicino possibile alla fine dell'anno cacao, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione, secondo il caso, la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica o monetaria mondiale, la posizione finanziaria della scorta stabilizzatrice, il volume delle operazioni nette della scorta stabilizzatrice, le disposizioni pertinenti della risoluzione UNCTAD 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base nonché ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari al Consiglio per l'esame degli elementi sopra indicati.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se, dopo dieci giorni dall'inizio della sessione, il Consiglio non è in grado di stabilire la necessità di e/o i limiti della revisione dei prezzi e se, al momento della revisione, la media dei prezzi indicativi negli ultimi due mesi è stata superiore al prezzo superiore di intervento o inferiore al prezzo inferiore di intervento, mentre:
 - (a) la media dei prezzi indicativi dei dodici mesi precedenti è stata superiore al prezzo superiore di intervento, o inferiore al prezzo inferiore di intervento, e
 - (b) le transazioni della scorta stabilizzatrice e/o le misure supplementari indicate agli articoli 39 e 40 non sono state sospese durante i dodici mesi precedenti, fatta salva la sospensione realizzata secondo il paragrafo 7 o il paragrafo 8 del presente articolo,i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono opportunamente modificati verso l'alto o verso il basso, per inserire la media dei prezzi indicativi sui

- precedenti dodici mesi con un margine di 55 DSP per tonnellata, nella serie modificata dei prezzi superiori /prezzi inferiori di intervento, tranne se ciò dovesse implicare una revisione di più di 115 DSP per tonnellata, nel qual caso la revisione è di 115 DSP per tonnellata. Tale revisione, se è necessario, entra in vigore immediatamente.
5. Nel caso la media dei prezzi indicativi durante i due mesi indicati al paragrafo 4 del presente articolo risulta inferiore al prezzo superiore di intervento o superiore al prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo non vengono modificati.
 6. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.
 - C. Revisione speciale e modificazione dei prezzi
 7. Ogniqualevolta gli acquisti netti di 75.000 tonnellate per la scorta stabilizzatrice sono avvenuti durante un periodo qualsiasi non superiore a sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, gli acquisti per la scorta stabilizzatrice vengono sospesi ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è al di sotto del prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono ridotti di 115 DSP per tonnellata e gli acquisti per la scorta stabilizzatrice possono essere rintrodotte.
 8. Ogniqualevolta le vendite nette di 75.000 tonnellate della scorta stabilizzatrice sono avvenute durante un periodo qualsiasi non superiore ai sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, le vendite della scorta stabilizzatrice vengono sospese ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è superiore al prezzo superiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono aumentati di 115 DSP per tonnellata e le vendite della scorta stabilizzatrice possono essere rintrodotte.

9. Se una revisione o delle revisioni vengono decise in base alle disposizioni del paragrafo 7 o del paragrafo 8 del presente articolo, la revisione indicata al paragrafo 4 del presente articolo non viene applicata; tuttavia una sessione straordinaria del Consiglio viene convocata dopo dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima revisione, per rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Durante tale revisione sono applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
10. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

Articolo 28
Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati da cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta/liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio.
2. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.

Articolo 29
Cacao fine ("fine" o "flavour")

1. Nonostante l'articolo 32, le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine ("fine" o "flavour") dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine" o "flavour").
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine" o "flavour"), sino a concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C.
4. Qualora constatati che la produzione o le esportazioni dei paesi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate, il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinché le disposizioni del presente accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.
5. Ogni membro si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" o "flavour") dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" o "flavour") nel proprio territorio. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 30

Costituzione, capacità ed ubicazione della scorta stabilizzatrice

1. Per raggiungere gli obiettivi del presente accordo, viene stabilita una scorta stabilizzatrice internazionale. La capacità totale di tale scorta è di 250.000 tonnellate, incluse le scorte relative all'accordo internazionale del cacao del 1980 che ammontano a 100.000 tonnellate secondo l'articolo 27. Se, ai termini dell'articolo 75, il Consiglio decide di estendere il presente accordo ad un periodo superiore di un anno, il Consiglio può, con votazione speciale, aumentare la capacità della scorta stabilizzatrice per un totale non superiore a 100.000 tonnellate di equivalente cacao in grani.
2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, ma può anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite

- dal Consiglio, pasta/liquore di cacao, sino a concorrenza di 10.000 tonnellate. Qualora le transazioni commerciali sulla pasta/liquore di cacao o sul suo immagazzinamento creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva.
3. Secondo le norme della scorta stabilizzatrice stabilite dal Consiglio, il direttore è responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché dell'acquisto del cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.
 4. Il direttore non opera sui mercati finali.
 5. Il cacao della scorta stabilizzatrice viene immagazzinato nei paesi membri in luoghi che facilitino la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti dei paesi membri, ma principalmente ai paesi membri importatori impegnati nel commercio o nella lavorazione del cacao.

Articolo 31

Finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice è alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed importazione di cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.
2. Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può, dopo aver preso in considerazione i fattori relativi all'istituzione di misure complementari previste nell'articolo 39, convocare una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che non sia già previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni civili. Il Consiglio può, con votazione speciale, prendere qualunque disposizione, oltre ai prestiti, che ritiene appropriata per integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre a quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo comune per i prodotti di base.
3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate al conto della scorta stabilizzatrice.
4. Il direttore tiene informato il direttore esecutivo ed il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.

Articolo 32

Prelievi per il finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Il prelievo imposto sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di 45 dollari statunitensi per tonnellata di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente ai coefficienti di conversione descritti all'articolo 28 o a successiva decisione del Consiglio raggiunta con votazione speciale. In ogni caso il prelievo viene imposto un'unica volta. A questo effetto il cacao che un membro importa da un non membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro.
2. Il Consiglio riesamina ogni anno il prelievo per la scorta stabilizzatrice e, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice, può, con votazione speciale, fissare una diversa aliquota di prelievo o decidere di sospendere il prelievo stesso.
3. I certificati di prelievo vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento del prelievo entro un dato termine.
4. I prelievi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.
5. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

Articolo 33

Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

Quando il Fondo comune per i prodotti di base sarà divenuto operativo, il Consiglio avrà il potere di negoziare le modalità di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi fissati dall'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base, per utilizzare pienamente le possibilità finanziarie offerte dal Fondo.

Articolo 34Spese a conto della scorta stabilizzatrice

1. Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese:
 - (a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri che gestiscono e conservano la scorta stessa e le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei prelievi;
 - (b) le altre spese relative al programma della scorta stabilizzatrice, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie previste dall'articolo 31, o dal ricavato della rivendita.
2. Le spese relative al programma di ritiro previsto dall'articolo 40. vengono attribuite al conto della scorta stabilizzatrice.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di attribuire le spese relative alle misure complementari, oltre al ~~programma~~ di ritiro, che possono essere istituite secondo l'articolo 39.

Articolo 35Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

1. I fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni possono essere depositati adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.
2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.

Articolo 36Acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo possibile d'acquisto, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao solo nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo possibile d'acquisto, ma superiore al prezzo inferiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista quantitativi di cacao in difesa del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, articolo 27.
3. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo indicativo d'intervento, il direttore della scorta stabiliz-

- zatrice acquista i quantitativi di cacao necessari per far risalire il prezzo indicativo al di sopra del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, articolo 27.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice può acquistare sui mercati d'origine e sui mercati di seconda mano. Nel procedere agli acquisti dà la precedenza ai venditori dei paesi esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, allo scopo di assicurare una precedenza effettiva.
 5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente cacao di qualità commerciale corrente riconosciuta, in quantitativi di almeno 100 tonnellate. Questo cacao appartiene all'Organizzazione e viene da essa controllato.
 6. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista il cacao ai prezzi correnti di mercato, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.
 7. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentono di espletare le funzioni assegnategli dal presente accordo.

Articolo 37

Vendite della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo possibile di vendita, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo possibile di vendita, ma inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao in difesa del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, articolo 27.
3. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice, soggetto alle disposizioni del paragrafo 4, articolo 41, vende i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, articolo 27.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.
5. Quando effettua le vendite, il direttore della scorta stabilizzatrice vende attraverso i normali circuiti commerciali imprese e organizzazioni dei paesi membri, ma soprattutto dei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.

Articolo 38
Liquidazione della scorta stabilizzatrice

1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure necessarie perchè la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.
2. Se il presente accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:
 - (a) non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, salvo che prima della scadenza del presente accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano;
 - (b) il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza:
 - i) le spese di liquidazione;
 - ii) qualsiasi debito insoluto, maggiorato degli interessi, contratto dall'Organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice;
 - (c) l'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui alla lettera (b) viene diviso in parti attribuibili agli accordi del 1972 e 1975, all'accordo del 1980 ed al presente accordo, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi conformemente al relativo accordo:
 - i) i fondi collettivamente attribuibili agli accordi del 1972 e 1975 vengono pagati ai membri esportatori interessati proporzionalmente ai contributi riscossi sulle loro esportazioni;
 - ii) i fondi attribuibili all'accordo del 1980 ed al presente accordo vengono divisi in fondi riscossi sulle esportazioni e fondi riscossi sulle importazioni. I fondi riscossi sulle esportazioni vengono distribuiti tra i membri esportatori interessati, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi sulle loro esportazioni. I fondi riscossi sulle importazioni vengono distribuiti tra i membri importatori interessati secondo le importazioni sulle quali è stato riscosso il contributo o

il prelievo. La distribuzione della parte così calcolata degli Stati membri della Comunità Economica Europea viene stabilita da loro secondo i criteri definiti da questi paesi.

3. (a) Il cacao rimanente nella scorta stabilizzatrice al momento della liquidazione viene venduto conformemente alle regole stabilite dal Consiglio prima del termine del presente accordo. Queste regole devono assicurare un'ordinata effettuazione della liquidazione in un periodo di tempo sufficiente. Le regole devono prevedere un'adeguata e regolare supervisione, durante il periodo della liquidazione, delle vendite della scorta stabilizzatrice da parte del Consiglio o di qualunque gruppo ad hoc istituito dal Consiglio a questo scopo.
- (b) Se, al termine del presente accordo, il Consiglio non è stato in grado di giungere ad una decisione sulle regole di cui alla lettera (a) e/o sulla durata del periodo di liquidazione, la scorta stabilizzatrice di cacao viene venduta al miglior prezzo possibile tenendo conto delle condizioni correnti di mercato e le normali pratiche del commercio di cacao, senza disturbare il normale andamento del mercato del cacao, puntando ciò nondimeno alla realizzazione della liquidazione in un periodo non superiore ai tre anni, a meno che non si debba liquidare una quantità superiore a 150.000 tonnellate, nel qual caso tale periodo viene esteso a quattro anni e mezzo, fatte salve eventuali modificazioni decise dal Consiglio nel corso della liquidazione.

Articolo 39
Misure complementari

1. Quando il prezzo indicativo è pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento ed è rimasto tale per cinque giorni di mercato consecutivi, e:
- (a) l' 80 per cento della capacità massima della scorta stabilizzatrice è stato raggiunto, oppure
- (b) le risorse finanziarie nette della scorta stabilizzatrice sono solo sufficienti per acquistare 30.000 tonnellate di cacao,
- il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria entro 20 giorni lavorativi.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere, se necessario, misure complementari per mantenere gli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi fissati dal presente accordo.
3. Se il Consiglio decide su misure supplementari oltre al programma di ritiro di cui all'articolo 40, il Consiglio decide durante la stessa sessione sull'entrata in vigore o meno di tale programma di ritiro nel caso la misura o misure adottate si rivelino inadeguate per sostenere il prezzo inferiore d'intervento. Se il Consiglio stabilisce l'entrata in vigore del programma di ritiro, deve anche determinare le condizioni di tale entrata in vigore.
4. Se, dopo cinque giorni di mercato a decorrere dall'inizio della sessione straordinaria, il Consiglio non è giunto ad una decisione secondo il paragrafo 2 del presente articolo ed il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante i precedenti 15 giorni di mercato, il programma di ritiro previsto dall'articolo 40 sarà applicabile.
5. Il programma di ritiro entra in vigore se in quel determinato momento od in seguito, il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante il precedente periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, a condizione che in quel momento la scorta stabilizzatrice non effettui acquisti sul mercato. Gli acquisti della scorta stabilizzatrice vengono sospesi solamente quando si è raggiunta la massima capacità della scorta stabilizzatrice o l'esaurimento delle risorse finanziarie di tale scorta.
6. Se le condizioni di cui al paragrafo 5 non sono state raggiunte al momento della successiva sessione straordinaria del Consiglio, la decisione relativa all'applicazione del programma di ritiro viene riesaminata. Il programma di ritiro continua ad essere applicabile, a meno che il Consiglio decida diversamente.

Articolo 40
Programma di ritiro

1. Il volume totale di cacao ritirato in un qualunque momento, conformemente al programma di ritiro non supera le 120.000 tonnellate.
2. Se vengono raggiunte le condizioni di cui all'articolo 39, i membri esportatori elencati nell'allegato A si impegnano a ritirare globalmente dal mercato una prima frazione di 30.000 tonnellate di cacao in grani, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.
3. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale e secondo i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, successive ulteriori frazioni di 30.000 tonnellate di cacao in grani vengono ritirate dai paesi membri esportatori interessati, qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento e sia rimasto tale per un periodo di 20 giorni di mercato consecutivi.

4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale ed in seguito all'avvio del ritiro di ogni altra frazione, e se le condizioni di cui al paragrafo 1, articolo 39 sono state raggiunte, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 20 giorni lavorativi. Se non viene presa alcuna decisione, ulteriori frazioni vengono successivamente ritirate ai termini del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni frazione di cacao ritirata viene distribuita tra i paesi membri esportatori interessati, proporzionalmente alla media delle loro esportazioni annue degli ultimi tre anni cacao i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel Bollettino Trimestrale delle Statistiche del Cacao.
6. Il Consiglio può in qualunque momento riesaminare la distribuzione tra i paesi membri esportatori e, su richiesta dei membri esportatori interessati, modificare tale distribuzione.
7. Il cacao ritirato secondo il presente programma viene depositato in magazzini approvati della scorta stabilizzatrice conformemente alle regole di detta scorta, entro un periodo stipulato dal Consiglio in conformità del programma di ritiro e non superiore a sei mesi civili.
8. La qualità del cacao ritirato secondo il presente programma, nonché le condizioni di immagazzinamento e rinnovo, devono essere conformi ai requisiti di qualità previsti dalle regole della scorta stabilizzatrice.
9. Il cacao ritirato rimane di proprietà dei paesi membri esportatori interessati.
10. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile della sorveglianza per il ritiro, l'immagazzinamento ed il rinnovo del cacao secondo il programma. Il cacao rimane sotto il controllo del direttore.
11. Le spese amministrative per la sorveglianza dei ritiri e per il controllo del rinnovo e immagazzinamento vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice.
12. Le spese di trasporto, immagazzinamento e rinnovo per il cacao ritirato destinato ai depositi approvati della scorta stabilizzatrice vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice conformemente alle seguenti condizioni:
 - (a) le spese di trasporto e di assicurazione vengono anticipate dal conto della scorta stabilizzatrice e rimborsate dal membro produttore interessato, qualora il cacao ritirato del membro in questione sia rilasciato secondo i termini dell'articolo 41;
 - (b) Un contributo alle spese di immagazzinamento e rinnovo per il periodo che intercorre tra il momento dell'immagazzinamento del cacao ritirato ed il momento del rilascio, viene prelevato dal conto della scorta stabilizzatrice. Questo pagamento non supera, per tonnellata, il costo medio di immagazzinamento e rinnovo del cacao assunto dalla scorta stabilizzatrice, ed il suo ammontare viene fissato annualmente dal Consiglio nella sua seconda sessione ordinaria.

13. Durante l'attuazione dello programma di ritiro, i paesi membri importatori cercano di limitare le loro importazioni di cacao ordinario da paesi non membri alle quantità annue medie importate da paesi non membri durante i tre anni precedenti all'entrata in vigore dello programma di ritiro.

Articolo 41
Rilascio del cacao ritirato

1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del programma di ritiro, il prezzo indicativo sia pari o superiore al prezzo medio, per dieci giorni di mercato consecutivi, vengono rilasciate 15.000 tonnellate di cacao ritirato ai membri esportatori interessati e cessa il loro obbligo di ritirare tale cacao.
2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo medio per dieci giorni di mercato consecutivi, viene rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando:
 - (a) il prezzo indicativo è sceso al di sotto del prezzo medio, oppure
 - (b) tutto il cacao ritirato è stato rilasciato.
3. Se il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo di vendita possibile, il quantitativo di cacao da rilasciare secondo il paragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato.
4. Tutto il cacao ritirato viene rilasciato prima delle vendite regolari della scorta stabilizzatrice.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, cambiare il quantitativo e la frequenza di tali rilasci previsti dal presente articolo.

Articolo 42
Conformità al programma di ritiro

1. I membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente agli obblighi relativi al programma di ritiro da loro assunti secondo il presente accordo. Il Consiglio può, se necessario, convocare i membri per adottare ulteriori misure per l'adempimento dei loro obblighi.
2. I membri esportatori elencati nell'allegato A s'impegnano a regolare le loro vendite in modo tale da favorire un ordinato svolgimento delle operazioni di mercato, e da essere nella posizione di conformarsi in qualunque momento al programma di ritiro, qualora esso entri in vigore. A questo effetto, il Consiglio, prima dell'inizio di ogni anno cacao, valuta ed indica il numero di tonnellate massimo che, entro i limiti previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 40, può essere ritirato nel corso del successivo anno in base alle previsioni delle statistiche di domanda e offerta, tenendo conto della rimanente capacità della scorta stabilizzatrice e delle risorse disponibili.

Sulla base del numero di tonnellate massimo, il Consiglio stabilisce il numero di tonnellate indicativo soggetto a ritiro per ogni membro esportatore interessato. Il Consiglio stabilisce le regole per il calcolo delle tonnellate indicative soggette a ritiro, nonché delle modalità della loro applicazione allo scopo di assistere i membri esportatori interessati nell'adempimento dei loro obblighi relativi al ritiro del cacao.

3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, il più presto possibile ed in ogni caso prima del termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le regole per il funzionamento, l'adempimento ed il controllo, al fine di garantire l'efficacia del programma di ritiro secondo gli obiettivi del presente accordo, senza interferire nell'esecuzione dei contratti bona fide conclusi prima dell'entrata in vigore del programma di ritiro.

Articolo 43

Ripristino dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Se, in un qualunque momento durante l'applicazione del programma di ritiro, le disposizioni finanziarie della scorta stabilizzatrice migliorano al punto da permettere al direttore della scorta stabilizzatrice di acquistare una quantità di cacao di almeno 30.000 tonnellate, non si procede ad ulteriori ritiri. Il direttore riprende i regolari acquisti della scorta stabilizzatrice, fino a quando si è raggiunta la capacità massima della scorta stabilizzatrice o si sono esaurite le risorse finanziarie di detta scorta.
2. Per i membri esportatori interessati, rimane l'obbligo di adempiere ai loro impegni relativi alle precedenti frazioni ritirate.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, il programma di ritiro viene automaticamente riattivato qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento per un periodo di cinque giorni di mercato consecutivi, se:
 - (a) la capacità massima della scorta stabilizzatrice è stata raggiunta, oppure
 - (b) le risorse finanziarie della scorta stabilizzatrice sono esaurite, e non si è raggiunto il quantitativo di tonnellate massimo soggetto a ritiro.

Articolo 44
Riesame

1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio può in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'articolo 40.
2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.

Articolo 45
Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao

1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.
2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attività, i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.
3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

CAPITOLO VIII - AVVISI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE
E MISURE DI CONTROLLOArticolo 46Avvisi di importazione e di esportazione

1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri.
2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao per paese di origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere.
3. Il direttore esecutivo tiene un registro dei quantitativi di cacao ritirati e rilasciati da ogni membro esportatore secondo le disposizioni degli articoli 40 e 41.
4. Ogni membro esportatore interessato comunica mensilmente, o ad intervalli che il Consiglio può fissare, al direttore esecutivo il volume totale di cacao ritirato, nonché altri dati che il Consiglio può richiedere.
5. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, stabilisce delle regole per far fronte al mancato adempimento delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 47Misure di controllo

1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro.

2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato dai paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purchè ne sia fornita la giustificazione al Consiglio. Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti.
4. Per il cacao fine ("fine" o "flavour") il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO IX - OFFERTA E DOMANDA

Articolo 48Cooperazione tra i membri

1. I membri riconoscono la necessità di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere l'incremento dinamico della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.
2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli. I membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio.
3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire, nel modo più attendibile possibile, la capacità mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione nella preparazione di detti studi.

Articolo 49Produzione e scorte

1. Ogni membro esportatore può stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 48. Ogni membro esportatore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarità possibile.
2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale della produzione di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione e può istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo.
3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che s'impongono in seguito a questo esame. A questo effetto, i membri forniscono al Consiglio le necessarie informazioni in merito.

Articolo 50Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati

1. I membri svolgono la loro politica commerciale tenendo in considerazione gli obiettivi del presente accordo, in modo da poter realizzare detti obiettivi. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori.
2. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consenta il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei paesi membri importatori.
3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consentano i loro impegni internazionali, politiche che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati.
4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo.
5. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.

Articolo 51Consumo e promozione

1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i metodi di cui dispongono.
2. Tutti i membri si adoperano per comunicare al Consiglio, con la maggiore regolarità possibile, le regolamentazioni interne e i dati pertinenti relativi al consumo di cacao.
3. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione.
4. Il Consiglio può istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi membri esportatori e nei paesi membri importatori. La composizione del comitato è limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. Tali programmi di promozione sono finanziati mediante contributi dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono

contribuire finanziariamente ai programmi. Prima di dare l'avvio ad una campagna sul territorio di un membro, il comitato chiede il benessere di quest'ultimo.

Articolo 52
Sucedanei del cacao

1. I membri riconoscono che l'impiego di sucedanei può nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono perciò di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.
2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato.
3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 53
Ricerca-sviluppo scientifico

Il Consiglio può incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifico nei settori della produzione, della fabbricazione e del consumo di cacao, nonché della divulgazione e dell'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

CAPITOLO X - CACAO TRASFORMATO

Articolo 54Cacao trasformato

1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessità di vigilare affinché non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori.
2. Qualora ravvisi un rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro può avviare consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.

CAPITOLO XI - RELAZIONI FRA MEMBRI E NON-MEMBRI

Articolo 55Operazioni commerciali con non-membri

1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità dell'articolo 56.
4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformità all'articolo 63.

CAPITOLO XII - INFORMAZIONE E STUDI

Articolo 56Informazione

1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
(a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonché,
(b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.
3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare gli opportuni provvedimenti.
4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Articolo 57Studi

Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi esportatori e dei paesi importatori, la possibilità di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonché le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio può cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Articolo 58Esame annuo e relazione annuale

1. Entro il più breve termine dopo la fine di ciascun anno cscso, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione può rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'accordo.
2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo 1.
3. Il Consiglio può inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

CAPITOLO XIII - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI, E MISURE DIFFERENZIATE
E CORRETTIVEArticolo 59Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dall'obbligo, nonché i motivi della dispensa.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:
 - (a) l'obbligo dell'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
 - (b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscosso a termine dell'articolo 32.

Articolo 60Misure differenziate e correttive

I membri esportatori in via di sviluppo nonché i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure suddette in conformità della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

CAPITOLO XIV - CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCIE

Articolo 61
Consultazioni

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformità dell'articolo 62.

Articolo 62
Vertenze

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3.
3. (a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimità, il gruppo consultivo speciale è composto nel modo seguente:
 - (i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
 - (ii) due persone, designate dai membri importatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
 - (iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate a norma dei punti (i) e (ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio.
- (b) I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.
- (c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.
- (d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta

al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Articolo 63

Azioni del Consiglio in caso di denuncia

1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera i merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualevolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 73:
 - (a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e,
 - (b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantochè non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

CAPITOLO XV - EQUA NORME DI LAVORO

Articolo 64Eque norme di lavoro

I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

CAPITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65Firma

Dal 1 settembre 1986 al 30 settembre 1986 incluso il presente accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1984.

Articolo 66Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente accordo.

Articolo 67Ratifica, accettazione, approvazione

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 1986. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se è membro esportatore o membro importatore.

Articolo 68Adesione

1. Il presente accordo è aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 può, in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo.
3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo è da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi.
4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Articolo 69Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 70 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se è membro esportatore o membro importatore.
2. Un governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore, oppure a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà fintantochè non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 70Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1986 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 65% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrerà inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Se il presente accordo non sarà entrato in vigore a titolo definitivo in conformità del paragrafo 1, entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1986 se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati all'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 60% delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1° ottobre 1986, il segretario generale delle Nazioni Unite convocherà, entro il più breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, a partire da una data che potranno determinare, o adottare qualunque altra decisione che riterranno necessaria. Tuttavia, le condizioni del presente accordo relative alle misure d'intervento sul mercato non entreranno in vigore a meno che i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi indicati nell'allegato D hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure hanno notificato al depositario la loro intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.
4. Un governo a cui nome è stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica entrano in vigore a partire dalla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, secondo le disposizioni del paragrafo 1, articolo 69.

Articolo 71
Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve.

Articolo 72
Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1, articolo 70 relative all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.

Articolo 73
Espulsione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, può, con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Articolo 74

Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione

1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che d'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 76, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, nè degli altri averi dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di un membro le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. In tal caso il membro ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, rimanendo inteso che detto membro notificherà il suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 75

Durata, proroga ed estinzione

1. Il presente accordo rimarrà in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4.
2. Fintantochè il presente accordo sarà in vigore il Consiglio potrà, con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3.
3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per due anni cacao. Prima del termine di questo periodo di due anni, il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per un ulteriore anno cacao. Il Consiglio notificherà al depositario la proroga o le proroghe.
4. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma del paragrafo 1 dell'articolo 31 e a norma dell'articolo 32 sussistono finchè non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
5. Il Consiglio resterà in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avrà i poteri ed eserciterà le funzioni necessarie a tale scopo.
6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo,

nella forma in cui è prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di far parte del presente accordo a partire dall'inizio del periodo di proroga.

Articolo 76
Emendamenti

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio può fissare con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non è entrato in vigore, lo si considera revocato.
2. I membri a nome dei quali non è stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione per permettere loro di completare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finchè non ne abbiano notificato l'accettazione.
3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente perchè l'emendamento produca i suoi effetti.

Articolo 77
Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.
3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972, dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.

Fatti a Ginevra, il ^{25 luglio}~~20 luglio~~ ~~1980~~ millenovecentottantasei, i testi del presente accordo in lingua araba, inglese, francese russa e spagnola facenti tutti ugualmente fede. Il testo autentico in cinese del presente accordo sarà stabilito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e governi che hanno aderito al presente accordo.

ALLEGATO A

Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate o più
di cacao ordinario

Brasile
Cameroon
Costa d'Avorio
Repubblica Dominicana
Ghana

Malaysia
Messico
Nigeria
Togo

ALLEGATO B

Paesi che esportano annualmente meno di 10.000 tonnellate
di cacao ordinario

Angola	Liberia
Benin	Nicaragua
Bolivia	Papuasias-Nuova Guinea
Colombia	Perù
Congo	Filippine
Costa Rica	
Cuba	Sao Tomè e Principe
Guinea Equatoriale	Sierra Leone
Figi	Isole Salomone
Gabon	Uganda
Guatemala	Repubbliche Unite di Tanzania
Haiti	Vanuatu
Honduras	Zaire
India	

ALLEGATO C

Produttori di cacao fine ("fine" o "flavour")1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour")

Dominica	Saint Lucia
Ecuador	Saint Vincent e Grenadine
Grenada	Samoa
Indonesia	Sri Lanka
Giamaica	Suriname
Madagascar	Trinità e Tobago
Panama	Venezuela

2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour")

Costa Rica (25%)
Sao Tomè e Principe (50%)
Papuasias-Nuova Guinea (75%)

ALLEGATO D
Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70^(a)
(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/83	1983/84	1984/85	Media	Percentuale
Costa d'Avorio	363,6	414,2	559,7	445,84	33,38
Brasile	272,7	302,5	336,6	303,93	22,76
Ghana	177,5	153,4	181,6	170,83	12,79
Nigeria	235,5	117,8	127,4	160,23	12,00
Camerun	104,2	111,1	114,7	110,00	8,24
Malaysia Malaysia	65,8	97,3	92,1	85,07	6,37
Repubblica Domeni- cana	35,7	37,1	35,2	36,00	2,69
Togo	9,4	16,5	9,9	11,93	0,89
Messico	19,4	9,1	6,6	11,70	0,88
TOTALE	1 238,8	1 259,0	1 463,8	1 335,53	100.00

Fonte:

Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni

(a) Media per i tre anni 1982/83-1984/85, delle esportazioni nette di cacao in grani, aumentate delle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.

(b) Elenco limitato a quei paesi produttori che esportano mediamente 10.000 tonnellate o più di cacao ordinario all'anno.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO E
Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 (a)
(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/83	1983/84	1984/85	Media	Percentuale
Stati Uniti d'America	436,9	405,7	478,3	440,3	22,50
Repubblica federale di Germania	236,8	253,1	294,5	261,5	13,36
Paesi Bassi	201,4	216,9	234,1	217,5	11,11
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	169,4	188,9	215,4	191,2	9,77
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	118,6	130,9	148,0	132,5	6,77
Francia	112,4	118,8	118,1	116,4	5,95
Giappone	55,5	62,3	57,6	58,5	2,99
Italia	54,8	49,1	68,7	57,5	2,94
Belgio/Lussemburgo	49,1	57,2	64,1	56,8	2,90
Spagna	40,4	38,9	38,6	39,3	2,01
Canada	32,5	38,0	42,2	37,6	1,92
Svizzera	32,3	32,8	32,7	32,6	1,67
Singapore	41,6	22,3	24,5	29,5	1,51
Australia	23,3	23,6	25,5	24,1	1,23
Repubblica democratica tedesca	19,9	22,6	27,9	23,5	1,20
Polonia	18,4	16,5	24,1	19,7	1,01
Austria	18,9	18,8	19,6	19,1	0,98
Cecoslovacchia	17,1	18,3	18,7	18,0	0,92
Svezia	15,0	15,7	17,2	16,0	0,82
Ungheria	13,2	15,4	16,1	14,9	0,76
Cina	14,0	13,3	15,0	14,1	0,72
Argentina	11,0	16,8	14,3	14,0	0,72
Iugoslavia	8,9	9,2	18,2	12,1	0,62
Irlanda	8,0	10,3	12,5	10,3	0,53
Grecia	9,3	9,1	9,3	9,2	0,47
Repubblica Sudafricana	8,6	10,5	7,9	9,0	0,46
Norvegia	7,8	8,7	8,1	8,2	0,42
Finlandia	7,2	8,4	7,1	7,6	0,39
Bulgaria	5,7	7,0	9,0	7,2	0,37
Danimarca	6,6	7,2	7,3	7,0	0,36

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Paese b	1982/83	1983/84	1984/85	Media	Percentuale
Nuova Zelanda	6,8	7,9	4,1	6,3	0,32
Israele	5,5	5,4	6,3	5,7	0,29
Romania	6,7	5,0	4,0	5,2	0,27
Filippine ^(c)	11,6	2,6	0,7	5,0	0,25
Repubblica di					
Corea	4,7	4,7	4,6	4,7	0,24
Turchia	4,1	3,6	5,9	4,5	0,23
Portogallo	3,5	3,9	3,9	3,8	0,19
Egitto	2,1	3,0	4,3	3,1	0,16
Cile	1,1	1,4	2,3	1,6	0,08
Repubblica araba					
siriana	1,8	0,9	1,7	1,5	0,07
Algeria	1,2	1,3	1,8	1,4	0,07
Tunisia	1,0	1,7	1,1	1,3	0,06
Iraq	1,4	1,1	0,9	1,1	0,06
Uruguay	0,8	0,9	1,0	0,9	0,05
Tailandia	0,6	0,9	1,1	0,9	0,04
El Salvador	0,6	0,7	0,6	0,6	0,03
Kenia	0,3	0,5	0,9	0,6	0,03
Libano	0,6	0,6	0,7	0,6	0,03
Iran	0,4	0,6	0,6	0,5	0,03
Islanda	0,5	0,4	0,4	0,4	0,02
Marocco	0,4	0,4	0,3	0,4	0,02
Jamahiriya					
araba libica	0,3	0,3	0,2	0,3	0,01
Cipro	0,1	0,2	0,2	0,2	0,01
Hong Kong	0,2	0,2	0,3	0,2	0,01
Giordania	0,3	0,2	0,2	0,2	0,01
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,01
Zimbabwe	0,2	0,2	0,1	0,2	0,01
Kuwait	0,1	0,1	0,2	0,1	0,01
Arabia Saudita	0,1	0,1	0,2	0,1	0,01
Totale (d)	1851,8	1894,9	2123,8	1956,8	100,00

Fonti: Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni. (a) Media per i tre anni, 1982/83-1984/85, delle importazioni nette di cacao in grani, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.

(b) Elenco limitato a quei paesi che importano più di 100 tonnellate annue.

(c) Le Filippine possono essere considerate anche paese esportatore.

(d) I totali possono differire dalla somma degli elementi costitutivi per arrotondamenti.